



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Segreteria Esami Avvocato

VERBALE RIUNIONE PLENARIA

Presidenti - Vice Presidenti - Componenti delle Sottocommissioni Esami Avvocato
Sessione 2022

L'anno 2023 il giorno 18 gennaio nell' Aula Magna 1° piano – lato Porta Vittoria, alle ore 12.20 sono presenti i Presidenti, Vicepresidenti nonché i componenti delle 30 sottocommissioni (come da elenco allegato) nominate con Decreto del Ministero della Giustizia del 06.12.2022 (nomina Prima Sottocommissione) e del 16.12.2022 (altre Sottocommissioni).

Sono presenti il Presidente della Corte di Appello dott. Giuseppe Ondeì e la Presidente delegata dott.ssa Maria Caterina Chiulli, il Dirigente della Corte di Appello dott. Nicola Stellato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Vinicio Nardo.

E' altresì presente la dott.ssa Astarita Giovanna - Direttore Responsabile della Segreteria Esami Avvocato che svolge funzioni di Segretario.

Il Presidente della Corte di Appello prende la parola e ringrazia tutti i presenti sia per la partecipazione odierna che per la disponibilità manifestata nell'assunzione dell'impegno previsto per la sessione 2022. Puntualizza la diversa modalità di svolgimento dell'esame nella prima prova, cosiddetto "orale rafforzato", già sperimentato nelle ultime due sessioni. Informa che per le particolari modalità di svolgimento della prova (prova orale attraverso l'uso della piattaforma TEAMS) sono state messe a disposizione le aule del Tribunale dei Brevetti, site in Via San Barnaba. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Vinicio Di Nardo prende la parola per ringraziare tutti i colleghi della consueta disponibilità.

Il Presidente della Prima Sottocommissione Avv. Leonardo Salvemini per la sessione 2022 prende la parola, ringrazia tutti per la partecipazione e spiega che lo scopo della riunione in plenaria è quello di chiarire gli aspetti essenziali per il corretto svolgimento della sessione 2022 che, anche per quest'anno, si svilupperà secondo modalità eccezionali.

Si fa riferimento, in primis, alle Linee Generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (allegate al presente verbale) dettate dal Ministero con DM 21.12.2022 (già diramate via mail ai Presidenti e ai vice Presidenti).

La prova avverrà con le modalità degli scorsi due anni, non solo con riferimento alle due prove orali, ma anche riguardo **la composizione delle commissioni esaminatrici:**

ogni Sottocommissione è composta da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, di cui n. 4 avvocati abilitati al patrocinio delle giurisdizioni superiori, nominati dal Consiglio Nazionale Forense; un membro effettivo e uno supplente rientranti nella categoria di professore universitario e magistrato.

Con riferimento alla composizione delle commissioni si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DL 31/2021 e come precisato nelle indicazioni ministeriali per la sessione 2021 (nota n. 21986 del 1/2/2022) *“Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato” e che “in ogni seduta della sottocommissione, sia sempre garantita la presenza delle componenti corrispondenti ad almeno due delle tre professionalità indicate nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021.....”*

Fermo quanto sopra, la commissione dovrà essere costituita preferibilmente da due avvocati e un professore universitario o un magistrato; **la partecipazione di una delle due figure professionali alternative (docente e magistrato) è imprescindibile.**

Il Presidente Salvemini tiene a precisare la piena autosufficienza di ogni sottocommissione, infatti, ognuna ha autonomia decisionale nell'organizzazione dell'esame, la cui regolarità deve essere garantita dal Presidente.

Lo stesso può predisporre l'articolazione della sottocommissione come ritiene opportuno per assicurare il buon andamento dell'esame ma occorre che siano rispettati i summenzionati requisiti. Ogni sottocommissione, inoltre, può essere composta da componenti titolari e supplenti a scelta, ma solo nell'ambito della propria sottocommissione, perché non sussiste il principio dell'interscambiabilità con altre sottocommissioni.

E' puntualizzata la necessità, al fine del regolare svolgimento della seduta, della presenza del collegio perfetto. Pertanto, in caso di interruzione del collegamento, si dovrà verbalizzare l'interruzione stessa e garantire il ripristino del tempo concesso al candidato.

Il Presidente Salvemini rammenta che in caso di dimissione di un Commissario, la stessa non ha effetto sospensivo dell'avvenuta nomina né degli obblighi conseguenti che andranno assolti fino a quando il Ministero, valutate le ragioni ostative presentate, trasmetta provvedimento di esonero con contestuale designazione di altro Commissario in sostituzione.

L'avv. Salvemini, poi, informa i presenti che il Ministero ha nominato n. 30 sottocommissioni; per la prima prova orale le Commissioni di Milano esamineranno i candidati appartenenti alla Corte di Appello di Napoli e la lettera sorteggiata per loro è la S; i candidati milanesi saranno esaminati dalle Sottocommissioni di Roma e la lettera sorteggiata per loro è la M; ciascuna sottocommissione vedrà assegnarsi circa 65 candidati da esaminare.

Partendo dalla grande esperienza e dagli sforzi interpretativi e organizzativi degli anni scorsi, si evidenzia l'opportunità di soffermarsi su alcuni aspetti della normativa che regola lo svolgimento dell'esame:

^1 PROVA

L'art. 6 del DL n. 139/2021 convertito dalla Legge n. 205/2021 prevede che l'esame di stato – sessione 2021 - è disciplinato dalle disposizioni di cui al DL n. 31/2021 conv. nella legge n. 50 /2021.

Si focalizza l'attenzione, poi, sulle linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la conseguente valutazione dei candidati, dettate dal Ministero con DM 16.12.2022.

Le linee guida al punto 4, in merito all'omogeneità dei quesiti afferma che "I quesiti predisposti da ciascuna commissione o sottocommissione d'esame devono essere il più possibile omogenei, per struttura, lunghezza e complessità. **La previa condivisione dei quesiti da sottoporre, prima di ciascuna seduta della commissione esaminatrice**, serve a garantire il rispetto della omogeneità dei quesiti e la conformità alle previsioni della disciplina dell'esame, ivi comprese le presenti linee guida. Particolare attenzione deve essere prestata alla chiarezza della formulazione. "

Si invita la Commissione a verbalizzare all'inizio di ogni seduta quanto riportato nel punto 4.

Il Presidente raccomanda in maniera specifica di attenersi, nella formulazione delle domande, alle materie scelte dal candidato senza estendere l'oggetto dello stesso a materie, ancorché correlate, o in contrasto con quanto previsto dal bando.

La prova ragionevolmente continuerà a consistere nell'esame e nella discussione di una questione pratico – applicativa, nella forma di risoluzione di un caso che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato, regolata dal codice civile o penale o amministrativo.

Si pone l'attenzione al parag. 3 delle Le linee guida suindicate esplicitanti in modo chiaro che *"il quesito non può avere ad oggetto materie disciplinate nell'ambito delle leggi complementari al cod. civile e penale. In particolare al codice civile, la vastità della materia suggerisce – conformemente alla decennale prassi delle tradizionali prove scritte, sostituite dalla prima prova orale – di escludere le materie contenute nel*

libro V, costituendo il diritto del lavoro e il diritto commerciale materie specifiche e autonome, comprese tra quelle oggetto della seconda prova orale.”

Per quanto riguarda il diritto amministrativo “E’ opportuno che i quesiti formulati facciano riferimento, oltre che ai principi fondamentali, ai testi normativi comunemente inclusi nei compendi della legislazione in materia” richiamati nelle linee guida.

In questo contesto appare, altresì, opportuno stabilire omogenei comportamenti anche con riguardo la c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10.10.2022 n. 150 convertito con modifiche in Legge 30.12.2022 n. 199).

Considerata la sua recentissima entrata in vigore appare opportuno **NON somministrare ai candidati, durante la prima prova orale**, quesiti contenenti queste disposizioni.

Al riguardo, però, se il candidato, durante la sua esposizione orale, vorrà tracciare le differenze processualistiche in ambito penale già avvenute con suddetta riforma, sarà ben apprezzato.

Si può ragionevolmente prevedere, di converso, che queste ultime disposizioni possano essere oggetto di esame per la seconda prova orale.

L’Avv. Salvemini puntualizza, anche, che in sede di discussione la commissione potrà porre domande al candidato, al fine di chiarire la soluzione prospettata.

IL Presidente garantirà l’ordinato intervento dei commissari .

In base a quanto previsto dalle linee guida dello scorso anno il candidato è chiamato a dimostrare:

- l’ efficacia dei collegamenti del caso proposto alla applicabile disciplina sostanziale e processuale;
- l’ adeguatezza di inquadramento delle problematiche coinvolte;
- la capacità di individuazione soluzioni, anche alternative, e prospettabili criticità;
- la capacità di appropriata organizzazione degli argomenti;
- la correttezza e la capacità di sintesi nell’esposizione.

La prova si svolgerà da remoto: il collegamento “da remoto” riguarda il contatto tra commissione e candidato (l’esame coinvolge due Corti d’Appello), ma non ci sono norme che vietano che i tre commissari siano insieme nel luogo che scelgono oppure possano essere collegati tra loro con modalità telematiche che adottano in autonomia.

Per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dagli uffici giudiziari o dai COA, si precisa che non è un diritto del commissario e non si

può gravare la Corte d'Appello di oneri organizzativi ulteriori. Devono essere dunque utilizzati mezzi autonomi per collegarsi.

Per i candidati napoletani, Il Link per collegarsi sarà messo a disposizione dal Segretario della Corte di Appello di Napoli, nominato per la seduta, che lo invierà al Presidente.

Per i candidati milanesi e per le commissioni di Roma, invece, sul sito della Corte di Appello di Milano (sezione Ufficio Esami Avvocato) sarà presente apposito link corrispondente ad ogni sottocommissione, da cui si potrà accedere direttamente.

La piattaforma informatica che sarà usata è quella di TEAMS.

Saranno ammessi dei testimoni non in presenza, che potranno collegarsi via Teams, ma è vietata ogni forma di registrazione della seduta.

Il Presidente puntualizza che il termine per la convocazione del candidato sarà "almeno 20 giorni prima della seduta"; termine questo inderogabile per evitare vizi di legittimità della prova. Questa disposizione è necessaria anche per assicurare un margine temporale adeguato perché il candidato completi la preparazione. In caso di differimento, per impedimento della Sottocommissione, si concederà qualche giorno in più rispetto ai 20 gg previsti. Se, invece, è il candidato a richiedere il differimento, lo stesso presenterà istanza al Presidente, corredata da documentazione; sarà possibile predisporre la visita fiscale e la prova va differita non oltre 10 gg dal termine dell'impedimento. Il relatore raccomanda di prestare molta attenzione nella valutazione delle istanze di differimento: il TAR ha ritenuto preminenti le ragioni di tutela della salute dei candidati.

L'avv. Salvemini invita a garantire adeguata considerazione ai candidati con disabilità: grava sulla Corte d'Appello dove si svolge la prova l'onere di reperire persone idonee o predisporre gli strumenti per fornire l'ausilio necessario, ma è compito della commissione esaminatrice stabilirne le modalità nel merito.

Altro aspetto che viene evidenziato è quello relativo alla consultazione dei Codici da parte del candidato. Le indicazioni operative parlano di competenza esclusiva delle sottocommissioni esaminatrici che devono individuare criteri oggettivi ed uniformi: Codici commentati con giurisprudenza, senza integrazioni esplicative, oppure dottrina. Questo controllo è eseguito dal Segretario. L'esaminando userà fogli messi a disposizione dall'Ufficio che restano nella sua disponibilità anche dopo la prova. Le generalità del candidato sono verificate dal Segretario.

Devono essere predisposti n. 3 quesiti, nella materia prescelta dal candidato, che devono essere inseriti ciascuno in una busta chiusa e firmata; il candidato sceglie la

busta, il Presidente legge e detta il quesito al candidato e al Segretario che deve scriverlo a verbale ; non sussiste nessun obbligo di trasmissione o di conservazione dello stesso né di leggere quelli non scelti. Il tempo a disposizione è di un'ora, con esclusione della dettatura; bisogna far verbalizzare se l'esaminando rinuncia ai minuti residui.

Si suggerisce di compilare e conservare una scheda personale per ogni candidato che potrebbe rivelarsi indispensabile nell'eventualità di ricorsi futuri.

Terminata la prova, occorre uscire dalla camera virtuale dell'esame (microfono e video) e crearne un'altra per la camera di consiglio, riservata esclusivamente alla Sottocommissione. Funzionale è garantire la pubblicità della seduta, ma anche la segretezza della camera di consiglio.

In caso di esito negativo, la prevalente giurisprudenza non specifica, per gli esami svolti con questa modalità, che esista un onere della motivazione. Il requisito è soddisfatto dall'attribuzione di un punteggio numerico espresso in trentesimi. Anche il Consiglio di Stato esclude la necessità di fornire ulteriori chiarimenti o spiegazioni, valendo il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Anche se non occorre motivazione scritta, si suggerisce, in caso di mancato superamento della prova, di annotare, in una nota a parte, i punti essenziali della discussione e le ragioni della mancata ammissione alla seconda prova, per le motivazioni indicate in precedenza (eventualità di ricorsi).

A questo punto L'avv. Salvemini ricapitola e ricorda che il verbale è redatto dal Segretario, facendo riferimento all'art. 5 DL n. 31/2021:

"1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale da' atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, (delle materie prescelte dal candidato), del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.

2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da' atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e da' lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

3. una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal Segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso che l'esaminato rifiuti di sottoscrivere il verbale, il Segretario ne dà atto a verbale".

Nell'ipotesi in cui il candidato non utilizzi tutto il tempo concesso per l'esposizione, il Presidente della sottocommissione deve chiedere espressamente al candidato di

dichiarare la propria rinuncia ai minuti ulteriori a sua disposizione, e **assicurarsi che tale dichiarazione sia inserita nel verbale.**

Ulteriore suggerimento fornito è quello di predisporre un format preciso nel caso in cui il candidato non si presenti:

“Alle ore _____ si dà atto che il candidato _____ più volte chiamato non è presente e non risultano prodotte certificazioni mediche, giustificazioni né vi sono in atti richieste di posticipo autorizzate.

Salvo dunque l'esistenza di cause di forza maggiore che hanno impedito al candidato di presentarsi in data odierna e che dovranno essere dallo stesso documentate ai fini dell'eventuale riammissione, si dichiara il candidato _____ decaduto dalla prova.”

Dopo la discussione di rito i Presidenti delle sottocommissioni approvano e recepiscono i criteri dettati dal Ministero della Giustizia con DM 16.12.2022.

La seduta termina alle ore 13.15

La Segretaria
Dott.ssa Giovanna Astarita

Il Presidente I^a Sottocommissione
Avv. Leonardo Salvemini